

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 478-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE ZOTTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1959 (V. Stampato n. 713)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 Aprile 1959*

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1961

Revisione dei films e dei lavori teatrali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato, (1) ha sollevato dinnanzi alla 1ª Commissione una profonda discussione sulla essenza, sul contenuto e sui limiti della libertà delle manifestazioni di pensiero.

La « libertà di pensiero » (così schematizzata l'espressione, chiaro essendo però il concetto che il pensiero in sè e per sè, come fatto interiore, è incoercibile e che quindi la libertà di cui si parla concerne le sue manifestazioni esterne) trova nella Costituzione repubblicana pieno riconoscimento. Trattasi di uno dei fondamentali diritti del-

(1) Diamo in nota alcune notizie sulle vicende di questo provvedimento legislativo, che ora ritorna in Aula, dopo essere stato deferito alla vostra Commissione in sede deliberante.

Con l'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, avente per oggetto « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia », fu disposto che « le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957 ».

Tale termine venne prorogato con legge 17 febbraio 1958, n. 26 sino al 30 giugno 1958, con legge 15 luglio 1958, n. 747, sino al 31 dicembre 1958 ed ancora al 30 giugno 1959 con legge 19 dicembre 1958, n. 1082.

Il Governo, assolvendo l'impegno assunto davanti al Parlamento, predispose — nella seconda legislatura — con il disegno di legge n. 2306, comunicato alla Camera dei deputati il 14 giugno 1956, una nuova disciplina della revisione dei film e dei lavori teatrali.

Nella relazione, che precede il predetto disegno di legge, è elencata la legislazione esistente in Italia sulla *subiecta materia*, dalla quale si rileva che l'istituto della censura ha origine anteriore all'instaurazione del regime fascista.

Nel contempo veniva presentata dall'onorevole Calabrò una proposta di legge avente per oggetto « Norme integrative sulle pellicole cinematografiche ».

Altra proposta di legge veniva presentata dall'onorevole Luciana Viviani (4 agosto 1954, n. 1136) sempre per il regolamento della censura e provvidenze a favore del teatro.

La I Commissione della Camera dei deputati esaminò congiuntamente i tre progetti legislativi, su relazione dell'onorevole Gaspari.

Dopo ampio dibattito che si svolse in ben sedici se-

l'uomo. Il grado di democraticità di un ordinamento giuridico si ravvisa dall'autorità statale. Il fascismo, come ogni regime autoritario passato o presente, evitando le voci discordi dal suo indirizzo politico, controllava fortemente, fino alla totale soppressione, il diritto dell'individuo di manifestare liberamente, nel campo politico, la propria opinione.

La Costituzione repubblicana, instaurando un ordinamento sinceramente democratico, ha affermato il diritto di libertà delle manifestazioni del pensiero. È la prima volta che un testo costituzionale italiano consa-

dute della Commissione, si formulò un testo che venne approvato con trentatré voti su quarantacinque, cioè con l'astensione dei commissari di parte comunista.

Trasmesso al Senato il provvedimento, questo non poté compiere l'iter legislativo a causa dello scioglimento anticipato del Senato.

Il Governo, sempre per assolvere l'impegno assunto di proporre le norme circa la revisione dei film e dei lavori teatrali ed anche per non far decorrere inutilmente il termine del 30 giugno 1959, presentò alla Presidenza della Camera dei deputati, il 13 dicembre 1958, il disegno di legge n. 713, avente per oggetto « Revisione dei film e dei lavori teatrali ». Esso, tranne qualche lieve differenza formale, riproduce il testo unificato approvato nella seconda legislatura dalla Commissione interni della Camera dei deputati.

Contemporaneamente vennero presentate le proposte di legge degli onorevoli Laiolo ed altri (n. 836) e dell'onorevole Calabrò (n. 1025), aventi lo stesso oggetto, e fu stabilito che la discussione si sarebbe svolta sul testo del Governo, mentre gli articoli delle proposte di legge sarebbero stati considerati emendamenti al testo del Governo, mentre gli articoli delle proposte di legge sarebbero stati considerati emendamenti al testo governativo.

In seguito alla discussione e dopo le dichiarazioni dell'onorevole Laiolo di astensione dei comunisti e dell'onorevole Ferri di voto favorevole dei socialisti, il disegno di legge governativo venne approvato, risultando assorbite le proposte di legge n. 836 e n. 1025.

Intanto seguirono altre proroghe: 1) sino al 31 dicembre 1959 con la legge 26 giugno 1959, n. 415; 2) sino al 30 giugno 1960 con la legge 22 dicembre 1959, n. 1098; 3) sino al 31 dicembre 1960, con la legge 16 giugno 1960, n. 583; 4) sino al 30 giugno 1961 con la legge 22 dicembre 1960, n. 1563; 5) sino al 31 dicembre 1961 con la legge 5 luglio 1961, n. 533.

cra questo principio. Lo Statuto Albertino taceva al riguardo. Vi era una norma, che concerneva solo la stampa. L'articolo 28 diceva: « la stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi ». *Ibis et redibis non...!* Una formula così generica ed anodina ha potuto essere di ispirazione al liberalismo più avanzato e all'autoritarismo più retrivo.

Il primo comma dell'articolo 21 della Costituzione dice: « Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». È un diritto soggettivo che ha per contenuto la facoltà del titolare di manifestare la propria opinione con tutti i mezzi possibili. Non vi è apposizione di limiti a questa libertà, così come è espressa in termini lapidari nella formulazione generale del principio. Ma l'uomo vive in un mondo di relazioni con altri consociati e il diritto è esso stesso un fenomeno sociale: *Ubi societas, ibi ius*. Il primo comma dell'articolo non parla di limiti, ma non può dubitarsi che limiti esistano: i limiti appunto che sono diretti a tutelare la libertà di ogni cittadino, su quel piano di eguaglianza, che costituisce l'altro pilastro dell'ordinamento democratico (art. 3 Cost.). Sicché il concetto di libertà può così esprimersi: essa si estrinseca legittimamente finché non offende la libertà di un altro cittadino.

Vi sono dei limiti impliciti, che consistono nel rispetto della sfera dei diritti altrui protetti dal codice penale. L'ingiuria, la diffamazione, la violazione del segreto professionale e del segreto di Stato, il vilipendio, il turbamento dell'ordine pubblico, l'istigazione di un minore o infermo di mente alla prostituzione non possono essere legittimati sotto il motivo della libertà di manifestazione del pensiero: essi sono dei reati previsti e puniti dal codice penale. Vi è un limite esplicito stabilito dallo stesso articolo 21, ultimo comma: il « buon costume ». Tale norma infatti vieta direttamente ogni manifestazione del pensiero contraria al buon costume e rinvia al legislatore ordinario l'emanazione dei provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Questo è l'unico rinvio esplicito.

Nel disegno di legge odierno, interessa mettere a punto due questioni, che sorgono da questo limite esplicito:

qual'è il significato delle parole « provvedimenti adeguati a prevenire »? Per ogni specie di manifestazione del pensiero, quando essa non sia contraria al buon costume, è ammesso un controllo preventivo a mezzo dell'autorizzazione e della censura, non ostante che l'autorizzazione o la censura siano escluse per la stampa?

Qual'è il concetto di « buon costume »? Quello che si desume dalle norme penali, o dalle norme civili o dalla carta costituzionale?

Sulla risposta a questi due interrogativi si intesse l'odierno disegno di legge e la discussione che vi ha dato luogo.

Il testo dell'intero articolo 21 può essere diviso in tre parti:

a) Nella prima parte (comma primo) è enunciato in termini generici il principio della libertà individuale di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Non vi è distinzione tra i vari aspetti della libertà di pensiero.

b) Nella seconda sono fissati i principi particolari per la stampa (commi 2, 3, 4, 5), che possono così sintetizzarsi:

non è ammesso il controllo preventivo: nè sotto forma di autorizzazione a stampare o *imprimatur*, nè di censura quando la pubblicazione è avvenuta e sta per essere diffusa al pubblico;

il controllo sul contenuto della stampa resta affidato alla repressione penale. Tuttavia in attesa del giudizio penale è ammesso, in determinati casi e con le opportune garanzie, il sequestro preventivo.

c) Nella terza parte entra in campo un nuovo oggetto: « il buon costume ». Tutte le manifestazioni di pensiero, qualunque sia il mezzo di diffusione, si arrestano quando siano contrarie al buon costume (comma 6°). Se entra in gioco il buon costume non vi è più il divieto di autorizzazione o censura fissato per la stampa. È esplicita la norma in proposito: « la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le

violazioni ». La tutela del buon costume è l'unico limite posto esplicitamente dal Costituente nello stesso articolo, che consacra il principio della libera manifestazione del pensiero, e dà luogo ad una particolare disciplina in quanto legittima la emanazione di provvedimenti a carattere preventivo.

La interpretazione letterale porta a questa conclusione in ordine alla domanda se il controllo preventivo (autorizzazione e censura) sia ammesso o vietato nel nostro ordinamento costituzionale a proposito della libertà di pensiero:

che esso è vietato per le pubblicazioni a stampa;

che esso è ammesso in ogni caso, cioè per tutti i mezzi di diffusione quando si tratta di tutelare il buon costume.

È stato obiettato che col termine « prevenire » adoperato nell'ultimo comma il Costituente non avesse alluso a provvedimenti amministrativi, quali l'autorizzazione e la censura, dal momento che questo specifico controllo preventivo è stato bandito dal principio della libertà di manifestazione del pensiero e che invece la « prevenzione » del testo costituzionale non avesse altro significato che quello d'un riferimento alla efficacia inibitiva propria di ogni sanzione penale e, più specificatamente, alle misure precauzionali di sequestro in pendenza di giudizio penale.

Contro tale obiezione si osserva:

Il termine « prevenire » non può avere altro significato che quello comunemente assunto nel diritto e che, qui, è reso più evidente dalla contrapposizione dell'altro « reprimere », usato congiuntamente nella medesima locuzione. Si debbono cioè compiere due operazioni, ben distinte: reprimere e prevenire. E allora la distinzione poggia sulla circostanza che il fatto illecito sia stato o non commesso. Nel primo caso il legislatore e quindi il giudice che applica la legge interviene per reprimere, cioè per punire il comportamento illecito. Nel secondo il legislatore e quindi l'autorità amministrativa che emette il provvedimento interviene per impedirne il compimento. Certo ogni norma penale per il suo potere di inibizione ha una efficacia preventiva. E proprio per questo

non ci sarebbe stato bisogno di richiamare un naturale effetto psicologico in una norma costituzionale. Nè si può ritenere che la norma costituzionale alluda al sequestro. Anzitutto perchè il costituente vi ha fatto riferimento espresso solo in ordine alla stampa nei paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 21 subito dopo aver esplicitamente escluso le misure preventive dell'autorizzazione e della censura. Se i casi di prevenzione in tema di buon costume dovessero ridursi al sequestro, come all'unico istituto espressamente previsto in materia dalla Costituzione, si sarebbe dettata una disciplina uniforme od analoga a quella della stampa e non sarebbe occorsa una ulteriore delega della legge. Inoltre il sequestro è preventivo rispetto al processo, perchè viene prima del dibattimento, ma non è preventivo rispetto alla diffusione: il suo presupposto è la commissione del reato e perciò la misura del provvedimento rientra nel campo della « repressione » e non già in quello della « prevenzione », che attiene ad una fase anteriore alla incriminazione. Infine, se il primo comma dell'articolo 21, nell'affermare il principio della libertà di manifestazione di pensiero, includesse anche in modo incontrovertibile e per tutte le forme di diffusione il principio della esclusione di ogni controllo preventivo, il secondo comma dello stesso articolo, il quale sancisce che « la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure », sarebbe una ripetizione superflua e quasi ridicola. « Nessun senso (leggesi nel perspicuo commento alla Costituzione di Baschieri, Bianchi d'Espinosa e Giannattasio, p. 131) avrebbe il dire che appunto la stampa — uno di quei mezzi tecnici — non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure — che sono forme particolarmente gravi ed energiche di disciplina preventiva — quando fosse esclusa in ogni forma e per tutti i mezzi di diffusione ».

È stata fatta un'altra obiezione: nell'ultimo comma dell'articolo 21 il divieto concerne oltre gli spettacoli e le altre manifestazioni, anche le pubblicazioni a stampa, quando siano contrarie al buon costume: come può interpretarsi — si domanda — il periodo successivo (« provvedimenti adeguati a prevenire ») nel senso di legittimare

l'autorizzazione o la censura, quando sia l'una che l'altra sono state esplicitamente escluse nel paragrafo 2 per le pubblicazioni a stampa?

Anche questa obiezione sembra infondata. Il rilievo, se mai, porterebbe ad escludere l'autorizzazione o censura anche quando vi sia violazione del buon costume soltanto per la stampa, ma non per gli altri mezzi di diffusione. E in tal senso alcuni scrittori (Balladore Pallieri, Baschieri-Bianchi-Giannattasio), che tuttavia non revocano in dubbio che per la tutela del buon costume si possono esigere autorizzazioni e censure preventive, ritengono che essendovi limiti particolari per la stampa la prevenzione debba quivi essere considerata come allusiva soltanto alla misura del sequestro. « Le misure propriamente preventive non potranno assumere, per la stampa, il carattere di autorizzazioni o censure: il sequestro sarà in questa ipotesi consentito *anche fuori dei casi di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o di violazione delle norme sull'indicazione dei responsabili*... In sostanza nei confronti della stampa il sesto comma opera come una disposizione aggiuntiva al terzo comma, che viene ad introdurre un'altra ipotesi di liceità costituzionale del sequestro » (Baschieri, Bianchi, Giannattasio, op. cit. p. 152). A tale conclusione codesti scrittori arrivano dopo aver affermato quanto segue: « I provvedimenti che la legge può disporre per la lotta contro le manifestazioni contrarie al buon costume non si limitano alla repressione penale, ma possono avere il carattere di vere e proprie misure preventive: la norma parla esplicitamente di « prevenire » e tale parola assume tanto maggior rilievo in quanto mancava nel progetto dei 75 e fu introdotta dopo la discussione in Assemblea, proprio al preciso scopo (come risulta dai lavori preparatori) che non vi fossero dubbi sulla liceità, in questo campo, di vere e proprie misure preventive. Pertanto, ad esempio, nel caso di spettacoli non è costituzionalmente prescritto che l'Autorità debba lasciare che lo spettacolo si inizi e si giunga al punto incriminato per intervenire: ma la legge potrà prescrivere (anche nel caso che si

tratti di rappresentazione di un'opera già sequestrata come stampa) che si proibisca preventivamente la rappresentazione. Se la legge si avvarrà di tale facoltà dovrà naturalmente prescrivere le opportune garanzie contro lo sviamento di questo potere, eventualmente conferito per la lotta contro le manifestazioni contrarie al buon costume, onde non sia adoperato per altri fini ».

Per la dimostrazione della infondatezza della obiezione, potremmo fermarci a questo punto. Senonchè ci corre l'obbligo di aggiungere — benchè la questione esorbiti dai limiti della materia in esame — che, ad avviso della maggioranza, anche nei confronti delle pubblicazioni a stampa la legge può — sempre ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 — procedere a misure preventive di carattere amministrativo. Il legislatore ordinario ne ha ricevuto il potere: sta a lui esaminare i limiti di questo controllo. Non sembra possa opporsi il paragrafo 2 dello stesso articolo, che bandisce le autorizzazioni e la censura dal campo della stampa; non sembra possa restringersi la prevenzione alla misura del sequestro. Qui vi è una barriera invalicabile: il buon costume. Tutto ciò che è contrario al buon costume non è esplicazione di libertà: ma solo di licenziosità. A rigore non sarebbe neppure esatto parlare di soppressione o limitazione di libertà, quando vi è malcostume. Malcostume e libertà sono i termini di una antitesi. Questo ultimo comma dell'articolo 21 ebbe l'approvazione unanime dell'Assemblea Costituente. Poichè, disse l'onorevole Calosso, qui non c'è politica e pericolo di dittatura, in questo campo la norma ha potuto conferire un margine molto più largo di discrezionalità ai poteri costituiti, senza timore di ledere i principi fondamentali, e col consenso di tutti i settori dell'opinione pubblica, esclusi soltanto i pochi interessati all'infame commercio della pornografia ed altre analoghe turpitudini.

* * *

Alla luce di questi principi, la Commissione ha proceduto all'esame del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il testo della Camera parte dal concetto del controllo preventivo e ne determina le forme, prevedendo due procedimenti: l'uno amministrativo, l'altro giurisdizionale.

Il primo ricorre quando « la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti (articolo 4) ». In tal caso la Commissione dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico. Contro il provvedimento dell'Amministrazione, conseguente al parere della Commissione, è ammesso ricorso alla Commissione di appello.

Il secondo ricorre quando « la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico tali da provocare tumulto o commissione di reato ». Se il presentatore, debitamente informato dall'Amministrazione, non ritira il film o il lavoro teatrale, l'Amministrazione trasmette il film o il lavoro teatrale ed il provvedimento ad esso relativo al Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, il quale entro 30 giorni li trasmette con le sue richieste alla Corte d'appello. La Corte di appello di Roma, nei 30 giorni successivi alla richiesta del Pubblico Ministero, con ordinanza in Camera di Consiglio, pronuncia sulla sussistenza degli elementi di un reato o di quelli di turbativa dell'ordine pubblico, con l'integrazione, nel secondo caso, di due esperti l'uno della Presidenza del Consiglio, l'altro del Ministero dell'interno. Contro l'ordinanza è ammesso ricorso in Cassazione soltanto per violazione di legge.

Sembra alla vostra Commissione che lo esercizio dell'attività di controllo preventivo non possa legittimamente spiegarsi se non attraverso il procedimento amministrativo, sul tipo adottato dal testo della Camera

nell'articolo 4 a proposito di elementi contrari al comune sentimento del pudore o della morale, all'ordine familiare, eccetera, ma che non trovi qui legittimazione un procedimento giurisdizionale qual'è disciplinato nell'articolo 6 del testo, il quale esamini la ipotesi della sussistenza di elementi oggettivi di reato. In siffatta materia un procedimento di accertamento, analogo a quello vigente in campo civile, non è ammissibile. In materia civile l'attore che chiede una sentenza di accertamento vuole sapere che il suo diritto esiste o vuole escludere che esiste il diritto dell'avversario: egli chiede al processo, che si svolge nelle forme indicate dal Codice di procedura civile, la certezza giuridica: oggetto della sentenza di accertamento è un rapporto giuridico, o una qualificazione di persone (capacità, incapacità, qualità di coniuge eccetera) o di cose (demanialità eccetera).

In materia penale, l'accertamento ha per oggetto la commissione di un fatto, costituente reato. Qui il fatto non è stato commesso: il reato non è sorto: si teme che possa sorgere. Esso sorge solo per effetto della proiezione del film o della rappresentazione dell'opera. Non può incardinarsi dunque un procedimento penale, sia pure ad effetto di solo accertamento, su di un fatto che ancora non è stato commesso. Inoltre il procedimento stesso, quale appare nel testo in esame, sfugge ai principii fondamentali, che presiedono in tema di giudizi penali, e cioè il doppio grado del giudizio, la garanzia del contraddittorio (giacchè il Pubblico Ministero deposita le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore alla data della decisione: il presentatore del film o del lavoro teatrale ha facoltà di presentare difesa scritta entro lo stesso termine, senza aver dunque la possibilità di contrastare le affermazioni del Pubblico Ministero), la pubblicità del dibattimento. Le linee del procedimento si allontanano dalle norme fissate dal Codice di procedura penale fino al punto da lasciare ragionevolmente ritenere che siano offesi i principii cui non è possibile in modo assoluto derogare.

L'attività di controllo preventivo, nel nostro diritto pubblico, rientra essenzialmente

ed esclusivamente nella competenza del potere esecutivo. La pubblica amministrazione esercita tale compito a mezzo di organi, che perciò si chiamano amministrativi e danno vita a procedimenti amministrativi.

Le osservazioni che precedono portano alla conclusione che se l'opera di prevenzione è affidata al potere giudiziario:

si ha un eccesso di potere in senso assoluto;

una deformazione della funzione giudiziaria: poichè il giudice si pronuncia su un reato inesistente: e il giorno in cui il reato è stato commesso, il giudice stesso è necessariamente legato alla pronuncia già emessa, con l'effetto che una decisione fa stato in materia penale senza che alla stessa si sia addivenuto con il rispetto della norma elementare del procedimento penale: e cioè il dibattimento, il contraddittorio, la garanzia della difesa, la pubblicità, il doppio grado del giudizio.

La vostra Commissione pertanto non ritiene di poter seguire la distinzione proposta dalla Camera tra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale ed adotta la linea unica del procedimento amministrativo.

* * *

Ispirandosi a questo principio di base del nostro diritto pubblico, il sottoscritto relatore ha presentato un testo, il quale ha costituito oggetto di esame della vostra Commissione ed ha subito ritocchi e modifiche, dando luogo a lunghe e profonde discussioni.

È stato accolto — come si è detto — il concetto che il controllo preventivo spetti alla pubblica amministrazione. La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero dei film nazionali, nonché la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, su parere conforme di speciali Commissioni di primo grado e di Appello (art. 1).

L'articolo 2 prevede la composizione della Commissione di primo grado: un docente universitario, presidente, un funzionario del

Ministero del turismo e dello spettacolo, uno del Ministero dell'interno, tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori della cinematografia, un insegnante di pedagogia.

Per garantire una maggiore obiettività, si è ritenuto di affidare il compito della revisione in grado di appello ad una Commissione composta da due sezioni unite della Commissione di primo grado: diversa da quella che ha concesso il primo parere e designata di volta in volta dal Ministero del turismo e dello spettacolo (art. 2-bis).

L'autore dell'opera in revisione può e, se egli ne faccia richiesta, deve essere udito (art. 2-ter).

Per la celerità del procedimento è fissato in trenta giorni il termine all'Amministrazione per provvedere, e in dieci giorni ancora per il silenzio-rifiuto: in trenta per ricorrere alla Commissione di secondo grado, e in trenta per la pronuncia: in trenta per il ricorso al Consiglio di Stato, in dieci per il deposito degli atti, in quindici successivi per il deposito delle memorie, in trenta per la discussione del ricorso (artt. 4, 5 e 5-bis).

Il provvedimento dell'Amministrazione deve essere motivato. Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione (art. 4).

* * *

In base a quali criteri le Commissioni emettono il parere per il rilascio del nulla osta?

Anzitutto le Commissioni nel dare il parere stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale possono assistervi i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18 in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale (art. 3). La distinzione dei film in vietati per i minori di anni 14 e in vietati per i minori degli anni 18 è stata suggerita dalla necessità di impedire che, elevando l'età per il divieto degli anni 16, come attualmente, ai 18, per altri film si usi da parte delle Commissioni una larghezza che finirebbe col peggiorare la già grave situazione presente.

Quanto poi ai criteri per il rilascio del nulla osta, la vostra Commissione ha ritenuto opportuno riprodurre la dizione del testo costituzionale. Quivi si parla di « buon costume ». Sembra alla Commissione che il miglior procedimento sia quello di riprodurre testualmente l'espressione « buon costume », anzichè indugiare nell'analisi dei casi in cui il « buon costume » possa essere leso, per non perdere di vista l'ampio concetto costituzionale attraverso la frammentarietà e l'incompletezza della semplificazione. Sembra perciò preferibile alla dizione del testo della Camera, la quale enumera nell'articolo 4:

elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti;

e nell'articolo 6:

elementi oggettivi di reato perseguibili di ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato;

la dizione costituzionale, senza alcuna aggiunta, la quale finirebbe col mutilarla o deformarla e pertanto si propone il seguente testo:

« La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al " buon costume " ».

* * *

Una innovazione radicale introduce la vostra Commissione in tema di repressione del reato. Alcuni casi recenti hanno richiamato l'opinione pubblica sulla possibilità che la valutazione fatta dalla Commissione in sede di rilascio della autorizzazione non sia condivisa dal Magistrato penale, se que-

sto ravvisi nella proiezione cinematografica elementi che determinino la sussistenza di un reato: e che — è ciò che preoccupa soprattutto — vi sia una diversità di valutazione da parte dei diversi Magistrati competenti.

Tali conseguenze sono, in teoria, eliminabili solo con l'ausilio di affermazioni dalle quali il legislatore provveduto deve astenersi se non intenda sovvertire principi fondamentali su cui si fonda l'ordinamento giuridico dello Stato. D'altronde è necessario tenere presente gli aspetti di un settore particolarmente sensibile delle attività economiche e studiare il modo che esso non resti abbandonato alla precarietà dei momenti e alla contraddittorietà delle valutazioni.

È d'uopo pertanto porre mente ad una soluzione che non offenda i principi e dalla quale peraltro possano attendersi utilità evidenti.

Sembra alla Commissione che una soluzione del genere sia assicurata dalla semplice previsione di una deroga alla normale competenza per materia e per territorio nella ipotesi di reati non perseguibili a querela di parte commessi mediante la proiezione in pubblico di film, affidandosi la competenza a giudicare e riservandosi lo esercizio dell'azione penale rispettivamente al Tribunale ed al Procuratore della Repubblica di Roma.

Il fenomeno non è ignoto al nostro ordinamento penale, almeno per quanto riguarda la deroga alla competenza a giudicare; e l'estensione del principio all'esercizio dell'azione penale, che tende all'apprezzabile scopo di escludere la possibilità di interventi cautelari in contrasto da parte dei diversi Magistrati altrimenti competenti, secondo le regole tradizionali, per territorio, tiene conto di una realtà incontestabile che giustifica, anche dal punto di vista teorico, la soluzione che si propone.

Tale realtà è costituita dal fatto che la proiezione di un film può avvenire contemporaneamente in luoghi diversi, nei quali non coincidono le diverse giurisdizioni di diversi Magistrati; e, soprattutto, dal fatto che, la proiezione non è destinata ad esaurirsi in una unica sede, chè anzi, potenzial-

mente, tende a diffondersi in tutto il territorio del Paese.

Appare del tutto logico quindi che l'esercizio dell'azione penale sia affidato ad un solo Procuratore della Repubblica ed il giudizio ad un solo Tribunale; ovvie ragioni giustificano l'affidamento di tali competenze al Procuratore della Repubblica ed al Tribunale di Roma.

La competenza del Magistrato, con la soluzione che si consiglia, è fatta salva e carattere d'impegnatività, nei confronti del

Magistrato, non assume, secondo i principi, il provvedimento amministrativo, ma nel contempo si supera il rischio della difformità, di valutazioni da parte di Magistrati diversi che non può non preoccupare la produzione, le cui esigenze debbono essere tenute in congrua considerazione.

Queste, in breve, le linee del disegno di legge che la Commissione ha l'onore di presentare all'Assemblea.

ZOTTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**TESTO**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Revisione dei films e dei lavori teatrali**Art. 1.**

La proiezione in pubblico dei film e la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali di qualunque specie, nonchè l'esportazione all'estero di film nazionali ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, integrato dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sono soggette a nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il nulla osta è rilasciato, previo esame dei film e dei lavori teatrali, da parte di speciali Commissioni di primo e di secondo grado, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Le Commissioni, alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei ministri, Direzione generale dello spettacolo, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'Interno;

DISEGNO DI LEGGE**TESTO**

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Revisione dei film e dei lavori teatrali**Art. 1.***(Revisione dei film e dei lavori teatrali)*

La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.

È altresì soggetta a nulla osta la rappresentazione in pubblico dei lavori teatrali.

Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su parere conforme, previo esame dei film e dei lavori teatrali, di speciali Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.*(Composizione della Commissione di primo grado)*

La Commissione di primo grado, alla quale è demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia in relazione alle esigenze del lavoro.

Il riparto del lavoro fra le sezioni è demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

a) un docente universitario di materie giuridiche o di una personalità di chiara fama, Presidente;

b) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

c) un funzionario del Ministero dell'Interno, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione alla quale è demandato in grado di appello il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film è composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;

b) da un magistrato di Cassazione;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la durata di due anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) tre membri che non abbiano interessi diretti nei vari settori dell'industria cinematografica, designati dalla Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

e) un insegnante di pedagogia.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo edurano in carica due anni.

La Commissione di primo grado di revisione teatrale è composta e nominata secondo le disposizioni contenute nei precedenti commi. I componenti di cui alla lettera d) del secondo comma sono sostituiti da tre membri, designati rispettivamente dalla Società italiana degli autori ed editori, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dalla Accademia nazionale di arte drammatica.

Art. 2-bis.

(*Composizione della Commissione di secondo grado*)

La Commissione di secondo grado è composta da due sezioni unite della Commissione di primo grado, diverse da quella che ha emesso il primo parere e designate di volta in volta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

La Commissione è presieduta dal Presidente più anziano delle due sezioni.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti commi sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di secondo grado; i componenti di cui alla lettera e) sono scelti fra i critici teatrali, su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

Art. 3.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente nel dare il parere per il rilascio del nulla osta stabiliscono anche se alla proiezione del film o alle rappresentazioni teatrali possono assistere i minori degli anni 16, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e delle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori degli anni 16, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori degli anni 16 accedano al locale in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussiste incertezza sulla età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona mag-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2-ter.

(Funzionamento delle Commissioni)

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore dell'opera in revisione, può e, se egli ne faccia richiesta, deve essere udito.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3.

(Spettacoli non ammessi per i minori)

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 2-bis, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono anche se alla proiezione del film o alla rappresentazione teatrale possono assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela morale.

Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati o rappresentati spettacoli dai quali i minori stessi siano esclusi.

Nel caso in cui sussista incertezza sull'età del minore, fa fede della sua età la dichiarazione del genitore o della persona maggio-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

giorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film non vietati ai minori degli anni 16 spettacoli di qualsiasi genere o scene di presentazione di spettacoli di futura programmazione che, di per sè, siano esclusi per i minori degli anni 16.

Art. 4.

Ove la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, elementi contrari al comune sentimento del pudore o che illustrino con particolari impressionanti o raccapriccianti, non essenziali ai fini della espressione artistica, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti, dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificando i motivi del proprio diniego.

Il provvedimento dell'Amministrazione, conseguente al parere della Commissione, è comunicato per iscritto all'interessato che, entro 30 giorni dalla comunicazione, può ricorrere alla Commissione d'appello.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale dello spettacolo — può chiedere che si provveda. Ove 20 giorni da tale notifica trascorrano senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e la Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

renne che l'accompagna: in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale.

È vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi.

Art. 4.

(*Parere della Commissione di primo grado*)

La Commissione di primo grado dà parere contrario alla proiezione o rappresentazione in pubblico, specificandone i motivi, ove ravvisi nel film o nel lavoro teatrale, sia nel complesso, sia in singole scene o sequenze, offesa al buon costume.

Il parere della Commissione è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato per iscritto all'interessato.

Qualora siano trascorsi 30 giorni dal deposito del film o del lavoro teatrale, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, il presentatore, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministero del turismo e dello spettacolo, può chiedere che si provveda. Ove dieci giorni da tale notifica siano trascorsi senza che alcun provvedimento sia stato emesso, il nulla osta si intende concesso e l'Amministrazione deve rilasciarne al presentatore attestazione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

La Commissione d'appello pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il conseguente provvedimento dell'Amministrazione deve essere motivato ed è definitivo; esso è comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio dell'Amministrazione si applica il disposto dell'ultimo comma dello articolo 4.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Parere della Commissione di secondo grado*)

L'interessato, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego del nulla osta, può ricorrere alla Commissione di secondo grado.

La Commissione di secondo grado pronuncia il proprio parere entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il parere, in caso di conferma del diniego, deve essere motivato ed è vincolante per l'Amministrazione.

Il conseguente provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato entro 10 giorni dalla pronuncia della Commissione.

In caso di silenzio si applica l'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 5-bis.

(*Ricorso al Consiglio di Stato*)

Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale deve essere notificato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del rifiuto del nulla osta, e depositato, insieme con la domanda per la discussione e con gli atti e i documenti opportuni, nel termine di dieci giorni.

L'Autorità amministrativa, e i controinteressati, cui il ricorso sia stato notificato, possono presentare memorie, fare istanze, produrre documenti con le stesse forme prescritte per il ricorso, nel termine di quindici giorni successivi a quello assegnato per il deposito del ricorso.

L'udienza per la discussione del ricorso deve essere fissata, in via di urgenza, entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo termine di cui al secondo comma.

La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dall'udienza di discussione.

Trascorsi dieci giorni da quello in cui è stata notificata all'Amministrazione la decisione che accoglie il ricorso, l'interessato può

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

Qualora la Commissione di primo grado ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi oggettivi di reato perseguibile d'ufficio o elementi di turbativa dell'ordine pubblico, tali da provocare tumulto o commissione di reato, ne informa l'Amministrazione, la quale provvede a comunicarli al presentatore del film o del lavoro teatrale, specificando le norme in base alle quali la proiezione o la rappresentazione verrebbero incriminate e le parti del film o del lavoro teatrale cui la incriminabilità si riferisce, oppure i motivi per i quali ritiene che dalla proiezione del film o dalla rappresentazione del lavoro teatrale in pubblico possa derivare turbativa dell'ordine pubblico tale da provocare tumulto o commissione di reato.

Se il presentatore non ritira il film o il lavoro teatrale entro 20 giorni dalla comunicazione o non chiede una proroga, l'Amministrazione trasmette il film o il lavoro teatrale ed il provvedimento ad esso relativo al procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, il quale, entro 30 giorni, lo trasmette con le sue richieste alla Corte d'appello. La Corte d'appello di Roma, nei 30 giorni successivi alla richiesta del pubblico ministero, con ordinanza in Camera di consiglio, pronuncia sulla esistenza nel film o nel lavoro teatrale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

chiedere, con domanda diretta al Presidente del Consiglio di Stato, che il Consiglio di Stato provveda all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054. La notificazione della decisione vale come atto di messa in mora a provvedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 90 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642.

Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 91 del regolamento 17 agosto 1907, n. 642, è ridotto a dieci giorni.

Spirato il termine indicato nel comma precedente il Presidente della Sezione cui è stato assegnato il ricorso destina il Consigliere per farne relazione entro 15 giorni alla Sezione. Nei successivi quindici giorni deve essere pubblicata la decisione.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di elementi oggettivi di un reato perseguibile d'ufficio oppure sulla fondatezza dei motivi che fanno ritenere che dalla proiezione in pubblico del film o dalla rappresentazione teatrale possono derivare turbative all'ordine pubblico tali da provocare tumulto o commissioni di reato.

Qualora la richiesta del procuratore generale riguardi anche motivi di ordine pubblico, la Sezione di Corte d'appello, per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è integrata da due esperti, uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale dello spettacolo — e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a direttore di divisione.

La data fissata per la decisione deve essere comunicata, almeno 10 giorni prima, a cura del cancelliere, tanto al pubblico ministero quanto al presentatore del film o del lavoro teatrale.

Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e, nello stesso termine, il presentatore del film o del lavoro teatrale ha facoltà di presentare difesa scritta.

Nel termine di 20 giorni dalla notifica della ordinanza della Corte d'appello, tanto il pubblico ministero quanto il presentatore del film o del lavoro teatrale, possono ricorrere in Cassazione soltanto per violazione di legge. Sino alla pronuncia della Corte d'appello resta sospesa la proiezione in pubblico del film o la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale.

Art. 7.

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi per i quali debba provvedere ai sensi degli articoli 4 e 6, ovvero sia stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria ordinanza che esclude l'esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di reato o di elementi suscettibili di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Rilascio del nulla osta)

Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi di offesa al buon costume, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

provocare turbamento nell'ordine pubblico, o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film o per la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione.

Art. 8.

I film o i lavori teatrali non muniti di nulla osta per la proiezione o rappresentazione in pubblico o vietati ai minori degli anni 16 non possono essere trasmessi per televisione.

Art. 9.

I cinegiornali sono esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

Identico.

Art. 7.

(Diffusione per radio o per televisione)

I film ed i lavori teatrali sprovvisti di nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori degli anni 18, non possono essere diffusi per radio o per televisione.

Art. 8.

(Cinegiornali)

I cinegiornali sono esaminati con procedura di urgenza ed i termini di cui agli articoli 4 e 5 sono ridotti alla metà.

Art. 8-bis.

(Competenza a conoscere dei reati)

La competenza a conoscere dei reati non perseguibili a querela di parte, commessi mediante la proiezione in pubblico di film, se per la proiezione sia stato concesso nulla osta, spetta al Tribunale di Roma.

L'esercizio dell'azione penale per i reati indicati nel comma precedente è riservato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Le disposizioni precedenti non si applicano nelle ipotesi della contravvenzione prevista dall'articolo 9, primo comma, per la inosservanza delle disposizioni dell'articolo 3.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 3 e 8 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a 30 giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva dei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

L'Autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'Autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668 del Codice penale, può sequestrare il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o cui sia stato negato il nulla osta ed interdirne la proiezione in pubblico sino a che l'Autorità giudiziaria non si sia pronunciata. La stessa disposizione si applica per la rappresentazione dei lavori teatrali.

Art. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Sanzioni e sequestri*)

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per le rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 3 e 7 è punito con l'ammenda fino a lire 30.000.

Nei casi di maggiore gravità, o in casi di recidiva nei reati previsti dall'articolo 668 del Codice penale o dal precedente comma, l'Autorità giudiziaria, nel pronunciare sentenza di condanna, può disporre la chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a trenta giorni. La stessa disposizione si applica nei casi di maggiore gravità o recidiva nei reati previsti dagli articoli 527 e 726 del Codice penale commessi nella rappresentazione dei lavori teatrali.

Identico.

Art. 10.

(*Regolamento*)

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla data della entrata in vigore della legge stessa. Sino al momento della sua entrata in vigore si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento annesso al regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.